

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

(ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,  
convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27  
e modificato dall'art. 68 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e D.L. 52/2020)  
per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30  
del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il giorno 5 agosto 2020 si sono incontrati in modalità telematica:


L'azienda Class Pubblicità Spa rappresentata da Luca Canducci

e

la Filcams-CGIL Milano rappresentata da Fabrizio Ferrazzi e con delega nazionale, la Fisascat CISL Milano Metropoli rappresentata da Massimiliano Genova e la UILTuCS Lombardia rappresentata da Gabriella Dearca e con delega nazionale per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dall'art. 68 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, da Class Pubblicità Spa con sede legale in Via Marco Burigozzo 5, che applica il CCNL commercio.

### Premesso che

1. il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica a seguito della comunicazione inviata dall'azienda il giorno 1 agosto 2020 mediante pec ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dall'art. 68 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, con la quale si informava dell'esigenza di prorogare l'intervento del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con la causale "Emergenza COVID-19";
2. le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato un'importante situazione di crisi imputabile all'attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che hanno determinato un notevole calo di attività;
3. dopo aver interamente fruito il periodo di FIS precedentemente concesso (9 settimane - dal 1/6/2020 al 31/7/2020) ed oggetto del verbale di esame congiunto del 10/6/2020 con le medesime OO.SS., L'Azienda, infatti, si trova comunque ancora a dover affrontare le conseguenze dell'importante situazione di crisi imputabile all'emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che hanno determinato e ancora determinano una notevole riduzione dell'attività;



4. Per effetto del perdurare predette conseguenze economiche negative, in data 1/8/2020 la Società ha comunicato la necessità di prorogare l'utilizzo del Fondo di Integrazione Salariale per ulteriori 5 settimane così come previsto dall'articolo 19, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dall'art. 68 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
5. In particolare in data 1/8/2020 la Società ha comunicato la necessità di sospendere-ridurre l'attività lavorativa di n. 14 lavoratori su un organico di n. 14 lavoratori, per un periodo decorrente dal 1/8/2020 al 31/8/2020 (5 settimane);
6. Potranno essere interessati dalla sospensione in Fis tutti i lavoratori dipendenti in forza al 25 marzo 2020.

**Tutto ciò premesso le Parti stabiliscono quanto segue**


- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa di cui in premessa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori pertanto si rende necessario ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del Decreto legislativo n. 148 del 2015, richiedendo l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2, del Decreto legislativo n. 148 del 2015 secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dall'art. 68 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;
- c) la causale per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: **"Emergenza COVID-19"** con decorrenza dal 1/8/2020 al 31/8/2020 per **(cinque)** settimane per n. 14 lavoratori su un organico di n. 14 lavoratori
- d) In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, esigenze di lavoro aggiuntive, la società richiamerà i lavoratori sospesi per effetto dell'intervento del Fis fino al raggiungimento del normale orario contrattuale;
- e) Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, l'Azienda si impegna ad effettuare eque rotazioni del personale sospeso per effetto dell'intervento del FIS;
- f) L'Azienda presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 19, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dall'art. 68 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;
- g) Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 30 d. lgs 148/2015 spettante ai lavoratori sospesi in FIS sarà anticipato dall'Azienda alle normali scadenze del periodo di paga con il meccanismo del conguaglio sui contributi Inps;




- h) Resta inteso che durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti contrattuali matureranno regolarmente come nel caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro;
- i) Considerate le restrizioni imposte per il contenimento dell'epidemia Covid-19 che non consentono di organizzare preventivamente assemblee con il personale coinvolto dalla crisi aziendale per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione della FIS, la Società garantirà alle OO.SS. firmatarie del presente accordo il diritto di assemblea sindacale retribuita compatibilmente con le condizioni generali di salute pubblica e nel pieno rispetto della normativa vigente a seguito delle ordinanze relative all'emergenza COVID 19 ;
- l) L'azienda si impegna a inviare il presente accordo a tutti i lavoratori interessati;
- m) Con la stesura del presente verbale le Parti si danno atto di aver esperito a tutti gli effetti, la procedura di cui all'art. 14 Dlgs n.148/2015.ed art.19, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dall'art. 68 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.

Letto, confermato e sottoscritto.


La Società



Filcams- Cgil



Fisascat Cisl Milano



Uiltucs Uil Lombardia

